

## IL SISTEMA FISCALE DELL'ARABIA SAUDITA

L'Arabia Saudita adotta un sistema fiscale particolarmente flessibile con poche tasse e aliquote contenute. Il sistema di imposte è centralizzato ed esclude imposizione a livello locale o regionale. Le imposte sono di due tipologie, una tipicamente religiosa (Regio Decreto n. 61/5/1 del 05/01/1383 H.) e una imposta propriamente fiscale (Decreto n. M/1 del 15/01/1425 H.).

Rientrano nella prima categoria la tassa coranica "zakat", l'elemosina "sadaka" e il quinto "khoms". La Zakat rappresenta un'imposta sacra obbligatoria di solidarietà che grava sia sul reddito che sugli immobili posseduti e sfruttati economicamente, il cui gettito è destinato ai settori più bisognosi della società.

La legge impone l'applicazione di una aliquota minima del 2,5 per cento. Sono soggetti passivi le persone fisiche saudite e i cittadini di uno dei Paesi membri del che svolgono attività d'impresa in Arabia Saudita, le persone giuridiche di diritto saudita o le persone giuridiche controllate da cittadini di Paesi del GCC che svolgono attività sul territorio saudita, le persone fisiche saudite e i cittadini di Paesi del GCC titolari di partecipazioni in società saudite.

La base imponibile della Zakat è costituita:

- dal capitale giacente sul C/C per almeno un anno;
- dai saldi del C/C bancario;
- dalle rimanenze di magazzino;
- dai profitti realizzati in periodi d'imposta precedenti e non distribuiti ai soci;
- dai profitti accantonati per essere distribuiti ai soci;
- dal profitto netto annuale;
- dai prestiti ottenuti per finanziamenti o investimenti;
- dai sussidi.

Secondo la normativa fiscale vigente solo il reddito d'impresa o il reddito da lavoro autonomo è soggetto a tassazione con una aliquota del 20%. Di conseguenza non sono tassati i redditi dei lavoratori subordinati o che ricevono interessi o dividendi, senza essere titolari di reddito d'impresa o reddito da lavoro autonomo. Sono soggette a un'imposta sul reddito solo le persone fisiche che non hanno nazionalità saudita né di un paese GCC residenti in Arabia Saudita che svolgono una attività commerciale, sono soci di una società di persone residente o soci di una società residente a responsabilità limitata.

Le imposte propriamente fiscali gravano sul reddito d'impresa cui si applica l'aliquota del 20 per cento. Sussistono comunque alcune differenziazioni di aliquota per alcuni settori commerciali. In particolare, possono distinguersi una aliquota fissa pari all'85 per cento per le società che operano nel campo del petrolio ed una progressiva, con aliquote che variano dal 30 all'85 per cento, per le società attive nel settore del gas naturale. Il reddito imponibile dell'impresa è determinato partendo dai risultati contabili del bilancio ai quali si apportano le rettifiche in aumento o in diminuzione prescritte ai fini fiscali. In linea generale, sono deducibili dal reddito tutti i costi inerenti con l'attività d'impresa. Con riferimento al riporto delle perdite non sussistono limiti temporali, mentre è previsto un tetto annuale massimo di utilizzo uguale al 25 per cento degli utili che risultano dalla dichiarazione dei redditi. I piani di ammortamento seguono il metodo dei coefficienti a quote costanti e variano in ragione della categoria di cespiti a cui si riferiscono. Le agevolazioni di carattere fiscale riguardano l'esenzione dai dazi all'importazione su macchinari, dotazioni ed attrezzature da utilizzare nella costruzione di nuovi impianti, o per l'ampliamento di impianti già esistenti, ma anche le materie prime, semilavorati e imballaggi, allorché non

siano presenti o lo siano in quantità non adeguata nel suolo del Regno. Tali sgravi devono comunque essere vagliate e autorizzate dal ministero competente.

In tema di prezzi di trasferimento è prevista la possibilità per il Department of Zakat and Income Tax (cd. "DZIT") di applicare alle operazioni tra parti correlate il principio di libera concorrenza (arm's length principle). Con riferimento alla tassazione dei dividendi occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano distribuiti a soggetti residenti (e in questo caso non viene applicata loro alcuna ritenuta), dal caso in cui i guadagni vengono assegnati a soggetti non residenti (e in questo caso sono soggetti a ritenuta nella misura del 5 per cento, fatta salva l'applicazione di eventuali e più favorevoli disposizioni che nascono da convenzioni contro le doppie imposizioni). Con riguardo alla disciplina degli interessi, l'ordinamento fiscale saudita scinde l'ipotesi di pagamento a soggetti residenti (cui non viene applicata alcuna ritenuta) e pagamento a soggetti non residenti (cui, invece, viene tassata con ritenuta del 5 per cento, salva l'applicazione di eventuali e più favorevoli, disposizioni convenzionali). In relazione alla disciplina del pagamento, al titolare, dello sfruttamento di un brevetto o di una proprietà intellettuale l'ordinamento saudita distingue la fattispecie in cui le royalties sono pagate a soggetti residenti (per i quali non viene applicata alcuna ritenuta) dalle royalties pagate a soggetti non residenti (per i quali sono soggetti a ritenuta nella misura del 15 per cento salva l'applicazione di eventuali, più favorevoli disposizioni convenzionali). In dipendenza di corrispettivi connessi a prestazioni effettuate sui servizi tecnici e per quelli inerenti alle consulenze dovute a società non residenti è prevista la ritenuta con aliquota pari al 5 per cento. I compensi pagati per servizi di gestione dovuti a soggetti non residenti sono sottoposte a una ritenuta nella misura del 20 per cento. Sui pagamenti effettuati nei confronti di soggetti non residenti per alcuni specifici servizi che sono stati resi è prevista la ritenuta del 15 per cento. Le plusvalenze relative alla cessione di azioni in società residenti sono considerate incluse nella base imponibile dell'imposta sui redditi delle società (restano esenti, invece, i capital gains che originano dalla cessione di azioni quotate alla Saudi Arabia Stock Exchange purché l'acquisto sia avvenuto a partire dal 1° gennaio 2005).

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra lo Stato italiano e il Regno saudita, riguardante le imposte sui redditi, è entrata in vigore l'1 dicembre 2009. Il Trattato è applicabile alle imposte italiane (Irpef, IRES, IRPA e imposte sostitutive) e alle imposte saudite (Zakat e imposte sul reddito).

Il sistema giuridico dell'Arabia Saudita si fonda sulla "Sharia", la legge islamica, di conseguenza, la politica doganale vieta la produzione e l'importazione di alcolici, carne suina e derivati, oggetti di natura religiosa e la pornografia. Di conseguenza tutti gli importatori di prodotti sono tenuti a una registrazione commerciale presso la SASO (Saudi Arabian Standards Organization), la quale è rilasciata solo nel caso in cui i prodotti non violino gli standard sanitari e di sicurezza.

Dal 2003 è stato ratificato in seno al GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo) l'unione doganale dei paesi membri, in base alla quale i dazi relativi agli scambi commerciali sono stati ridotti a un dazio uniforme del 5 per cento per la quasi totalità dei prodotti. I prodotti esentati dai dazi sono gli aeromobili, macchinari e attrezzature per la costruzione di impianti, materie prime non reperibili nel territorio e la maggior parte del bestiame. Per proteggere l'industria locale il governo adotta per alcuni prodotti un dazio del 12%, come nel caso del tessile. Il mercato saudita è aperto a tutto il mondo, tranne che ad Israele. Non esistono restrizioni quantitative e non è prevista la riscossione di altre imposte in aggiunta al dazio doganale.